REGOLAMENTO (CEE) N. 2094/77 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1977

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, l'Uruguay e il Gana hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (6); che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1766/77	(CEE) n. 1298/76
b) assegnazione	(CEE) n. 1767/77	(CEE) n. 2018/76 (riserva)
2. Beneficiario	Uruguay	Ghana
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	500 t	500 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	risulterà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	belga
6. Provenienza del latte scremato in polvere	acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	tenore in vitamine A : almeno 5 000 u.i. per 100 g tenore in vitamine D : almeno 500 u.i. per 100 g indicazione chiara della data di fabbricazione sui sacchi	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Lait écrémé en poudre vitaminé / Don de la Communauté économique européenne à l'Uruguay / À distribuer gratuitement »	« Skimmed-milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community to Ghana / For free distribution »
9. Termine di consegna	dopo il 15 e prima del 30 novembre 1977	imbarco al più tardi il 20 ottobre 1977
10. Fase e luogo di consgna	porto d'imbarco di Anversa, di Amburgo o di Rotterdam, a scelta del concorrente e da determinare nell'offerta	porto di sbarco Takoradi (banchina della nave)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—	Ghana National Trading Corporation, POB 67, Accra
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	trattativa privata
13. In caso di gara : data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il :	10 ottobre 1977	—

Note :

(1) Il presente allegato sostituisce, unitamente al bando pubblicato nella GU n. C 95 del 19. 4. 1977, pag. 7, il bando di gara del o degli organismi d'intervento interessati, qualora, secondo il punto 12, si debba procedere ad una gara.

(2) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1108/68 (vedi art. 6, par. 2, del regolamento (CEE) n. 303/77).

(3) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » (vedi art. 5 e 13, par. 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77).